

Rassegne giuridiche

Settembre – dicembre 2019

Normativa internazionale

ONU

Diritti e libertà

Comitato per i diritti umani, Commento generale del 3 settembre 2019, CCPR/C/GC/36, *General comment No. 36 - Article 6 (the right to life)*. 3

Misure di protezione

Comitato per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, Commento generale del 18 settembre 2019, CRC/C/GC/24, *General comment No. 24 (2019) on children's rights in the child justice system*. 3

Consiglio d'Europa

Istruzione

Assemblea Parlamentare, Raccomandazione del 29 novembre 2019, Rec 2167 (2019) Provisional version, *Role of education in the digital era: from "digital natives" to "digital citizens"*. 4

Assemblea Parlamentare, Risoluzione del 29 novembre 2019, Res 2313 (2019) Provisional version, *Role of education in the digital era: from "digital natives" to "digital citizens"*. 4

Violenza

Assemblea Parlamentare, Risoluzione del 3 ottobre 2019, 2306 (2019), *Obstetrical and gynaecological violence*. 5

Unione europea

Misure generali di attuazione

Parlamento europeo, Risoluzione del 26 novembre 2019, P9_TA-PROV (2019)0066, *Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2019 sui diritti del bambino in occasione del 30° anniversario della Convenzione sui diritti del fanciullo*. 5

Violenza

Parlamento europeo, Risoluzione del 28 novembre 2019, P9_TA-PROV (2019)0080, *Risoluzione del Parlamento europeo del 28 novembre 2019 sull'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul e altre misure per combattere la violenza di genere*. 6

Normativa Nazionale

Misure generali di attuazione

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Decreto del 2 ottobre 2019, n. 122, *Regolamento di attuazione dell'articolo 172 del Nuovo codice della strada in materia di dispositivi antiabbandono di bambini di età inferiore a quattro anni*. 6

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero per le disabilità e la famiglia, Decreto 3 settembre 2019, *Attuazione delle misure "disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" - Fondo Nazionale Infanzia e Adolescenza, anno 2019*. 7

Legge del 27 dicembre 2019, n. 160, *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*. 7

Giurisprudenza

Adozione – Stato di adottabilità

Cassazione civile, sez. I, ordinanza del 3 ottobre 2019, n. 24790 7

Cassazione civile, sez. I, ordinanza del 31 ottobre 2109, n. 28207 8

Cassazione civile, sez. I, ordinanza del 6 novembre 2109, n. 28522 8

Cassazione civile, sez. I, ordinanza dell'11 dicembre 2019, n. 32412. 8

Adozione – Adozione in casi particolari

Cassazione civile, sez. I, ordinanza del 23 ottobre 2019, n. 27206 8

Affidamento temporaneo	
Cassazione civile, sez. I, sentenza del 4 novembre 2019, n. 28257	9
Ascolto del minore	
Cassazione civile, sez. I, ordinanza del 6 novembre 2019, n. 28521	9
Diritto all'unità familiare – Preminente interesse del minore	
Cassazione civile, sez. I, ordinanza del 21 ottobre 2019, n. 26831	9
Esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni	
Corte Costituzionale, sentenza del 6 dicembre 2019, n. 263	9
Giudizio sulla responsabilità genitoriale – Giurisdizione	
Cassazione civile, Sezioni Unite, ordinanza del 5 novembre 2019, n. 28329	10
Procreazione assistita – Costituzionalità del divieto per le coppie omosessuali	
Corte Costituzionale, sentenza 23 ottobre 2019, n. 221	10
Separazione dei genitori – Affidamento dei figli	
Cassazione civile, sez. VI, ordinanza del 4 novembre 2019, n. 28244	10
Separazione dei genitori – Diritto di visita	
Corte europea, sentenza del 5 dicembre 2019, ric. n. 48322/17, Luzi c. Italia	11

Normativa internazionale

ONU

Diritti e libertà

Comitato per i diritti umani, Commento generale del 3 settembre 2019, CCPR/C/GC/36, [General comment No. 36 - Article 6 \(the right to life\)](#).

Il presente General Comment affronta il tema del diritto alla vita. Viene innanzitutto richiamato l'articolo 6 della **Convenzione internazionale sui diritti civili e politici**, il quale riconosce e protegge tale diritto di tutti gli esseri umani. Nessuna deroga è consentita, il diritto alla vita è considerato un diritto supremo anche in situazioni di conflitto armato o di altre emergenze pubbliche che minacciano la vita della nazione. È un diritto che non dovrebbe essere interpretato in modo restrittivo, e riguarda il diritto delle persone a essere libere da atti e omissioni che possono in qualsiasi modo causare la loro morte innaturale o prematura o impedir loro di godersi una vita dignitosa. L'articolo 6 garantisce questo diritto a tutti gli esseri umani, senza distinzioni di qualsiasi tipo, anche alle persone sospettate o condannate anche per i reati più gravi. Il **paragrafo 1 dell'articolo 6** stabilisce che nessuno può essere privato arbitrariamente della vita e che questo diritto deve necessariamente essere protetto dalla legge. Gli Stati parti hanno l'obbligo di rispettare e garantire il diritto alla vita, di renderlo effettivo adottando le necessarie misure legislative e di altro tipo, nonché di fornire i rimedi e i risarcimenti effettivi a tutte le vittime di violazione di questo diritto. Per quanto riguarda, in particolare, le persone in situazioni vulnerabili, le cui vite sono state poste a rischio a causa di minacce specifiche, gli Stati parti hanno il dovere di adottare delle misure speciali di protezione. In questa categoria possono essere compresi anche i minori, in particolare quelli che vivono in situazioni di strada, i minori migranti non accompagnati, e i bambini e ragazzi in situazioni di conflitto armato. L'**articolo 24, paragrafo 1** della Convenzione, stabilisce che ogni minore ha diritto a delle specifiche misure di protezione richieste dal suo status di minorenne, da parte della sua famiglia, della società e dello Stato. Nell'adottare misure speciali di protezione, gli Stati parti devono essere guidati dal superiore interesse del minore e dalla necessità di garantire la sopravvivenza di tutti i minori, il loro sviluppo e il loro benessere. Nel testo si ricorda, inoltre, che il diritto alla vita deve essere rispettato e garantito senza distinzioni di alcun tipo; distinzioni che potrebbero basarsi, ad esempio, su razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o di altro genere, origine nazionale o sociale, proprietà, nascita o qualsiasi altro status, etnia, appartenenza a un gruppo indigeno, orientamento sessuale o identità di genere, disabilità, etc. Le tutele legali per il diritto alla vita devono valere per tutti gli individui, fornendo loro garanzie efficaci contro ogni forma di discriminazione. Un passaggio del testo è dedicato specificamente al femminicidio, forma estrema di violenza di genere diretta contro ragazze e donne, che è anche una forma particolarmente grave di assalto al diritto alla vita.

Misure di protezione

Comitato per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, Commento generale del 18 settembre 2019, CRC/C/GC/24, [General comment No. 24 \(2019\) on children's rights in the child justice system](#).

Il presente General Comment tratta il tema dei diritti dei minori nel sistema della giustizia minorile e va a sostituire il precedente **Commento generale n. 10 del 2007** sul medesimo tema. Nel testo sono riportati gli sviluppi verificatisi dal 2007 a seguito della promulgazione degli standard internazionali e regionali, della giurisprudenza del Comitato, delle nuove conoscenze relative allo sviluppo di bambini e adolescenti e dei risultati di quelle pratiche rivelatesi efficaci, comprese quelle riguardanti la giustizia riparativa. Il Comitato esprime anche alcune preoccupazioni, tra le quali le tendenze relative all'età minima della responsabilità penale e all'uso persistente della privazione della libertà. Vengono affrontate, inoltre, questioni specifiche, come le questioni relative ai bambini reclutati e utilizzati da gruppi armati non statali, compresi quelli designati come gruppi terroristici, e la situazione dei bambini in rapporto ai sistemi giudiziari abituali, indigeni o di altra tipologia. Gli obiettivi dichiarati nel testo sono: fornire una

considerazione sia degli articoli che dei principi pertinenti contenuti nella Convenzione sui diritti dell'infanzia e guidare gli Stati verso un'attuazione olistica dei sistemi di giustizia minorile che promuovano e proteggano i diritti dei minori; ribadire l'importanza della prevenzione, dell'intervento precoce e della protezione dei diritti dei minori in tutte le fasi del sistema; promuovere strategie chiave per ridurre gli effetti particolarmente dannosi del contatto con il sistema giudiziario penale, in linea con una maggiore conoscenza dello sviluppo dei minori; promuovere il rafforzamento dei sistemi attraverso una migliore organizzazione, lo sviluppo delle capacità, la raccolta di dati, la valutazione e la ricerca; fornire indicazioni sui nuovi sviluppi nel settore, in particolare quelli riguardanti il reclutamento e l'uso di minori da parte di gruppi armati non statali, compresi quelli designati come gruppi terroristici, e minori che entrano in contatto con i diversi sistemi giudiziari.

Consiglio d'Europa

Istruzione

Assemblea Parlamentare, Raccomandazione del 29 novembre 2019, Rec 2167 (2019) Provisional version, [*Role of education in the digital era: from "digital natives" to "digital citizens"*](#).

Assemblea Parlamentare, Risoluzione del 29 novembre 2019, Res 2313 (2019) Provisional version, [*Role of education in the digital era: from "digital natives" to "digital citizens"*](#).

Questi due atti dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa trattano il tema dell'istruzione nell'era digitale. Nel primo se ne sottolinea il ruolo fondamentale nelle società sempre più digitalizzate di oggi, nelle quali i sistemi scolastici devono subire un sostanziale ripensamento strategico dei processi di insegnamento e apprendimento, dei contenuti, degli spazi di apprendimento, delle partnership e della valutazione. L'Assemblea afferma chiaramente che l'istruzione moderna non deve solo essere in grado di sostenere le esigenze, in continua e rapida evoluzione, del mercato del lavoro, fornendo ai "nativi digitali" le capacità e le competenze appropriate, ma deve anche aiutarli a diventare cittadini digitali responsabili. Viene espresso, inoltre, apprezzamento per gli strumenti che il Consiglio d'Europa ha creato con la finalità di promuovere la partecipazione sicura, efficace, critica e responsabile di bambini e giovani nella società moderna. Si tratta, in particolare, del **Quadro di riferimento delle competenze per la cultura democratica** e del **Quadro degli indicatori sulla cultura e democrazia**. L'Assemblea cita con apprezzamento anche le Linee guida del Consiglio d'Europa per rispettare, proteggere e soddisfare i diritti dei minori nell'ambiente digitale nella promozione della sicurezza dei minori, dell'istruzione, della partecipazione e di altri diritti quando sono online e utilizzano le TIC. In questo contesto, le raccomandazioni che l'Assemblea rivolge al Comitato dei Ministri sono le seguenti: la promozione di una maggiore attenzione all'attuazione del quadro di riferimento del Consiglio d'Europa delle competenze per la cultura democratica, in particolare attraverso un'azione mirata nell'ambito della campagna "Liberi di parlare, sicuri di imparare - scuole democratiche per tutti"; la promozione degli orientamenti del Consiglio d'Europa per rispettare, proteggere e soddisfare i diritti dei minori nell'ambiente digitale e garantire la valutazione dell'efficacia delle misure adottate, prevista nel 2023; la fornitura di linee guida modello riguardanti le collaborazioni tra le istituzioni che si occupano di istruzione e il settore privato, nonché di un quadro pedagogico ed etico basato sui diritti, anche sfruttando i contributi che il mondo di Internet può dare all'istruzione dei ragazzi nelle scuole; l'esplorazione delle implicazioni dell'uso dell'intelligenza artificiale nell'istruzione. Nel secondo atto, l'Assemblea parlamentare ricorda l'importanza del fatto che i giovani siano dotati delle capacità e delle competenze adeguate per diventare attori efficienti e responsabili nel mondo che è sempre più digitalizzato. È rivolto un elogio alle istituzioni dell'Unione europea per il loro lavoro in questo settore, in particolare per l'adozione del **Piano d'azione per l'educazione digitale della Commissione europea** nel 2018 e per aver elaborato i quadri di competenze digitali globali per i cittadini e gli educatori. I giovani devono necessariamente essere dotati di capacità e competenze tali da poter utilizzare al meglio gli strumenti del web e potersi muovere in sicurezza in questo mondo sempre più digitalizzato. In tale direzione, affinché la trasformazione educativa possa realmente avere successo, anche gli insegnanti, gli educatori e i dirigenti scolastici devono essere adeguatamente assistiti e formati. L'Assemblea, in particolare, invita gli Stati membri ad elaborare, in questi ambiti, politiche di educazione digitale e sviluppo delle competenze e a intervenire anche per

combattere l'esclusione digitale e garantire che gli interventi in merito raggiungano tutti i gruppi di popolazione, in particolare quelli più vulnerabili.

Violenza

Assemblea Parlamentare, Risoluzione del 3 ottobre 2019, 2306 (2019), [Obstetrical and gynaecological violence](#).

Con la presente Risoluzione l'Assemblea parlamentare affronta il tema della violenza ostetrica e ginecologica. Si ricorda che una donna su tre in Europa è vittima di violenza di genere secondo quanto riferito dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, e ciò rappresenta una violazione dei diritti umani, una manifestazione di discriminazione di genere e ha inevitabilmente delle conseguenze a lungo termine sulla vita di queste donne. Più in particolare, si fa riferimento in questo caso alla violenza ostetrica e ginecologica, una forma di violenza che è stata a lungo troppo spesso ignorata e tenuta nascosta. Può accadere che durante una visita medica o durante il parto, le donne siano vittime di pratiche violente o che possono essere percepite come tali. Queste includono atti inappropriati o non consensuali, come episiotomie e palpazione vaginale effettuati senza consenso, pressione del fondo o interventi dolorosi senza anestesia. Inoltre, è stato riscontrato un comportamento sessista nell'ambito di alcune consultazioni mediche. L'Assemblea ricorda che l'articolo 39 della **Convenzione di Istanbul** condanna specificamente l'aborto forzato e la sterilizzazione forzata, ma non affronta più nello specifico la violenza ostetrica e ginecologica. Si riporta anche quanto sostenuto nel 2014 dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), la quale ha criticato fortemente il trattamento irrispettoso e offensivo che le donne possono subire durante il parto in ospedale. L'Assemblea ribadisce il proprio impegno per la promozione della parità di genere in tutti gli ambiti, poiché solo il suo raggiungimento può consentire di prevenire e combattere tutte le forme di violenza contro le donne, compresa quella cui fa riferimento il presente atto. Fatte queste considerazioni, l'Assemblea invita gli Stati membri del Consiglio d'Europa ad attivarsi, innanzitutto, per prevenire e combattere in generale le discriminazioni all'accesso all'assistenza sanitaria e per garantire un'assistenza corretta che rispetti i diritti umani e la dignità, sia durante tutta la fase delle consultazioni mediche, che durante il parto. È fondamentale, inoltre, che vengano diffuse le buone pratiche promosse dall'OMS e che siano condotte campagne di informazione e sensibilizzazione sui diritti dei pazienti e sulla prevenzione e la lotta contro il sessismo e la violenza contro le donne, compresa la violenza ginecologica e ostetrica. Gli Stati dovrebbero assicurare anche dei finanziamenti adeguati destinati sia alle strutture, in modo da garantire ambienti di lavoro adeguati, sia alla formazione specifica di tutte le figure che operano in questo ambito. Di fondamentale importanza sarebbe anche l'attuazione di specifici meccanismi di segnalazione e denuncia, accessibili per le vittime di violenza ginecologica e ostetrica, all'interno e all'esterno degli ospedali, anche avvalendosi di difensori civici.

Unione europea

Misure generali di attuazione

Parlamento europeo, Risoluzione del 26 novembre 2019, P9_TA-PROV (2019)0066, [Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2019 sui diritti del bambino in occasione del 30° anniversario della Convenzione sui diritti del fanciullo](#).

In occasione del trentesimo anniversario della Convenzione sui diritti del fanciullo, il Parlamento europeo emana la presente Risoluzione. Nel testo si ricorda che i diritti dei minori dovrebbero stare al centro delle politiche dell'Unione europea e si invitano la Commissione e gli Stati membri a garantire che il principio dell'interesse superiore del minore sia sempre pienamente rispettato nelle legislazioni in tutte le decisioni adottate dai rappresentanti dei governi, a tutti i livelli e in tutte le decisioni giudiziarie. Il Parlamento esprime, inoltre, soddisfazione per l'impegno assunto dalla Commissione in relazione alla presentazione di una nuova strategia globale riguardante i diritti dell'infanzia. Viene ribadita l'importanza di intervenire per eliminare anche le disuguaglianze di genere, le quali rendono ancora più vulnerabili i minori. In relazione alle politiche interne è fondamentale che si intervenga primariamente per eliminare tutte le forme di violenza nei confronti dei minori. Inoltre, l'Unione europea e i suoi Stati membri devono

destinare sempre maggiori risorse ai servizi pubblici per i minori, incluse l'assistenza all'infanzia, l'istruzione e la salute e investire nell'ampliamento della rete pubblica di asili, asili nido e servizi più generali riguardanti l'offerta di attività ricreative per i bambini. Il Parlamento ribadisce l'importanza di investire nell'istruzione e nella lotta all'abbandono scolastico. Attenzione specifica è rivolta ai minori migranti, in particolare a quelli non accompagnati che si trovano in situazione di maggiore rischio, nonché ai minori vulnerabili più in generale.

Violenza

Parlamento europeo, Risoluzione del 28 novembre 2019, P9_TA-PROV (2019)0080, [Risoluzione del Parlamento europeo del 28 novembre 2019 sull'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul e altre misure per combattere la violenza di genere.](#)

Con questa Risoluzione, il Parlamento invita il Consiglio a ultimare con urgenza il processo di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (cosiddetta **Convenzione di Istanbul**) da parte dell'UE e a promuoverne la ratifica da parte di tutti gli Stati membri. Ricorda, inoltre, che l'adesione dell'UE alla Convenzione non esonera gli Stati membri dalla ratifica nazionale della stessa e invita dunque gli stessi, qualora già non lo avessero fatto, ad accelerare i negoziati sulla ratifica e l'attuazione della Convenzione. Agli Stati membri è rivolto anche l'invito ad assicurare che la Convenzione venga attuata e applicata in maniera corretta e che siano destinate risorse, sia umane che finanziarie, adeguate alla prevenzione e alla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza di genere, nonché alla protezione delle vittime. Un punto da sottolineare è quello in cui il Parlamento chiede alla Commissione e agli Stati membri di garantire formazione, procedure e orientamenti adeguati e attenti alle specificità di genere, in cui i diritti della vittima siano posti al centro e che siano rivolti a tutti i professionisti che si occupano delle vittime di tutti gli atti di violenza di genere. In tal modo si può cercare di evitare discriminazioni, traumi o una rivittimizzazione nel corso di procedimenti giudiziari, medici e di polizia. Ciò è fondamentale per migliorare il sistema e incrementare conseguentemente il tasso di denuncia di tali reati. In relazione all'ambiente di lavoro, il Parlamento sottolinea l'importanza di istituire procedure formali per la denuncia di eventuali molestie sessuali, nonché, di investire sia in formazione, sia in campagne di sensibilizzazione specifiche.

Normativa Nazionale

Misure generali di attuazione

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Decreto del 2 ottobre 2019, n. 122, [Regolamento di attuazione dell'articolo 172 del Nuovo codice della strada in materia di dispositivi antiabbandono di bambini di età inferiore a quattro anni.](#)

Il presente Decreto attua l'**articolo 172 del Nuovo codice della strada**. Entra così in vigore l'obbligo di montare sulle automobili i dispositivi di allarme per i seggiolini, i cosiddetti sistemi "antiabbandono". Il Regolamento prevede che i dispositivi dovranno attivarsi automaticamente e dovranno essere dotati di un allarme in grado di avvisare il conducente della presenza del bambino nel veicolo attraverso appositi segnali visivi e acustici o visivi e aptici, percepibili all'interno o all'esterno del veicolo, anche con un sistema di comunicazione automatico per l'invio di messaggi o chiamate. L'**articolo 5** stabilisce gli obblighi per il fabbricante, il quale deve accertarsi, quando immette il dispositivo sul mercato, che esso sia conforme alle prescrizioni tecniche costruttive e funzionali essenziali ai sensi dell'**articolo 4**.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero per le disabilità e la famiglia, Decreto 3 settembre 2019, [Attuazione delle misure "disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" - Fondo Nazionale Infanzia e Adolescenza, anno 2019.](#)

Con questo Decreto è autorizzato il finanziamento a favore delle 15 città riservatarie, per l'attuazione delle misure stabilite dalla Legge n. 285 del 1997 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza". Lo stanziamento complessivo previsto è di 28.794.000,00 euro per l'anno 2019. I Comuni beneficiari dovranno presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati richiesti per monitorare i flussi finanziari e l'erogazione di quanto loro destinato è subordinato alla rendicontazione sull'effettiva attribuzione delle risorse ai beneficiari delle risorse trasferite nel secondo anno precedente il presente decreto. I Comuni, inoltre, devono adottare una programmazione dettagliata riguardante le modalità di utilizzo delle risorse coerentemente con gli obiettivi, le azioni e gli interventi previsti dal IV Piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva.

Legge del 27 dicembre 2019, n. 160, [Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.](#)

La Legge di Bilancio stabilisce diverse misure riguardanti la famiglia e l'infanzia ancora più nello specifico. In particolare viene istituito il "Fondo assegno universale e servizi alla famiglia", nel quale, dal 2021, verranno trasferite le risorse dedicate all'erogazione dell'assegno di natalità (c.d. bonus bebè) e del Bonus asilo nido. Le ulteriori risorse del Fondo saranno destinate all'attuazione di interventi relativi al sostegno e alla valorizzazione della famiglia nonché al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli. Vengono confermati anche gli stanziamenti della precedente Legge di bilancio del 2019, che aveva incrementato e reso strutturali i fondi finanziati annualmente per le politiche sociali, la non autosufficienza, la famiglia e le politiche dedicate all'infanzia e ai giovani. Viene, inoltre, istituito un nuovo fondo a carattere strutturale, che è il "Fondo per la disabilità e la non autosufficienza" che prevede la destinazione di risorse a interventi a favore della disabilità e al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno in tale ambito. Tra i numerosi interventi riguardanti la famiglia e l'infanzia vediamo che, per quanto riguarda il Fondo nazionale per le politiche sociali, la Legge ha previsto, per ciascun anno del triennio 2020-2022, un finanziamento di 394 milioni di euro, mentre il Fondo politiche per la famiglia ha una dotazione per il 2020 di 74,5 milioni di euro. L'assegno di natalità (c.d. Bonus bebè) viene esteso per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 ed è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età, ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. Il Bonus asilo nido, precedentemente stabilito in 1500 euro, a decorrere dal 2020 viene rimodulato e incrementato in base a soglie ISEE differenziate, come stabilito nel testo. Per quanto riguarda il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, nel 2020 è prevista una dotazione di 28,8 milioni di euro. Vari sono, inoltre, gli interventi relativi al sostegno alla genitorialità, alla maternità, alla povertà e al sostegno e all'assistenza dei giovani fuori famiglia (c.d. Care leavers).

Giurisprudenza

Adozione – Stato di adottabilità

Cassazione civile, sez. I, ordinanza del 3 ottobre 2019, n. 24790

Il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia d'origine comporta, anche alla stregua della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità sia praticabile solo come "soluzione estrema", quando, cioè, ogni altro rimedio appaia inadeguato con l'esigenza dell'acquisto o del recupero di uno stabile ed adeguato contesto familiare in tempi compatibili con l'esigenza del minore stesso; qualora però, a prescindere dagli intendimenti dei genitori e dei parenti, la vita da loro offerta a quest'ultimo risulti inadatta al suo normale sviluppo psico-fisico, ricorre la situazione di abbandono ai sensi dell'art. 8 l. 4 maggio 1983, n. 184, e la rescissione del

legame familiare è l'unico strumento che possa evitargli un più grave pregiudizio. Il giudice di merito deve operare un giudizio prognostico teso, in primo luogo, a verificare l'effettiva e attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento sia alle condizioni di lavoro, reddituali e abitative - senza però che esse assumano valenza discriminatoria - sia a quelle psichiche, da valutarsi, se del caso, mediante specifica indagine peritale (revocato, nella specie, lo stato di adottabilità del minore, atteso che il genitore non solo aveva superato le problematiche legate a uno stile di vita trasgressivo, ma aveva anche manifestato piena disponibilità a supportare il figlio).

Fonte: Diritto & Giustizia 2019, 4 ottobre

Cassazione civile, sez. I, ordinanza del 31 ottobre 2109, n. 28207

Lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità ricorre quando i genitori non sono in grado di assicurare al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico, indispensabili per lo sviluppo e la formazione della sua personalità e quando detta situazione non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio, ma sia, per la sua durata e caratteristiche, tale da pregiudicare il corretto sviluppo psicofisico del minore.

Fonte: Diritto & Giustizia 2019, 4 novembre (nota di Paola Paleari)

Cassazione civile, sez. I, ordinanza del 6 novembre 2109, n. 28522

Lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità ricorre allorché i genitori non sono in grado di assicurare al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalità e la situazione non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio, tale essendo quella inidonea per la sua durata a pregiudicare il corretto sviluppo psico-fisico del minore, secondo una valutazione che, involgendo un accertamento di fatto, spetta al giudice di merito ed è incensurabile in cassazione (nella specie, i giudici del merito avevano accertato la ricorrenza dello stato di abbandono, tenendo conto anche delle positive modifiche intervenute nello stile e nelle abitudini di vita dei genitori del minore e dei progressi compiuti dagli stessi, ma avevano escluso che gli stessi dimostrassero il superamento del recupero dalla condizione di dipendenza dalle sostanze alcoliche che affliggeva i genitori).

Fonte: Diritto & Giustizia 2019, 6 novembre

Cassazione civile, sez. I, ordinanza dell'11 dicembre 2019, n. 32412

In tema di accertamento dello stato di adottabilità, posto che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità costituisce solo una "soluzione estrema", il giudice di merito deve dunque operare un giudizio prognostico teso, in primo luogo, a verificare l'effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento sia alle condizioni di lavoro, reddituali e abitative - senza però che esse assumano valenza discriminatoria - sia a quelle psichiche, da valutarsi, se del caso, mediante specifica indagine peritale, estendendo detta verifica anche al nucleo familiare, di cui occorre accertare la concreta possibilità di supportare i genitori e di sviluppare rapporti con il minore, avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali.

Fonte: Diritto & Giustizia 2019, 12 dicembre

Adozione - Adozione in casi particolari

Cassazione civile, sez. I, ordinanza del 23 ottobre 2019, n. 27206

L'istituto della cosiddetta adozione mite, la quale lascia aperta la possibilità di una prosecuzione dei rapporti tra il minore e la famiglia di origine, è stato elaborato dalla giurisprudenza di merito nei casi in cui l'interruzione totale di detti rapporti avrebbe ripercussioni negative sullo sviluppo del minore (nella specie era stato accertato in via di fatto che proprio questa interruzione era stata disposta nell'interesse

del minore, al fine di favorire il raggiungimento di una stabilità affettiva da ricercare altrove, atteso che la madre soffriva di un disturbo borderline della personalità, mentre il padre era un soggetto in difficoltà nella costruzione di una propria identità e di un progetto esistenziale da adulto).

Fonte: Diritto & Giustizia 2019, 23 ottobre

Affidamento temporaneo

Cassazione civile, sez. I, sentenza del 4 novembre 2019, n. 28257

In materia di affidamento anche temporaneo dei minori, il giudizio sull'adeguatezza del familiare prescelto quale affidatario temporaneo, ai sensi dell'art. 333 c.c., a soddisfare le esigenze del minore e a salvaguardarne il sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico, deve essere svolto dal giudice del merito valorizzando, fra le figure vicarie interfamiliari, il contributo al mantenimento del rapporto con la famiglia di origine, che è criterio guida di ogni scelta in tema di affidamento minorile. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato la decisione della corte di merito, che aveva disposto l'affidamento temporaneo eterofamiliare di un minore, senza aver adeguatamente valutato la possibilità dell'affidamento interfamiliare ai nonni).

Fonte: Giustizia Civile Massimario 2019

Ascolto del minore

Cassazione civile, sez. I, ordinanza del 6 novembre 2019, n. 28521

In tema di azioni di status l'ascolto del minore è certamente necessario, anche se espressivo di una volontà non vincolante per il giudicante, nell'ambito del percorso decisionale che il giudice del merito è tenuto a sviluppare per attuare il doveroso bilanciamento tra *favor veritatis* e *favor minoris*, onde la sua omissione per i rilevanti effetti che possono derivarne, non solo sul piano procedimentale, ma anche sul piano sostanziale, non può trovare giustificazione né nel dubbio circa la capacità di discernimento del minore, né su ragioni di mera opportunità.

Fonte: Diritto & Giustizia 2019, 7 novembre (nota di Katia Mascia)

Diritto all'unità familiare – Preminente interesse del minore

Cassazione civile, sez. I, ordinanza del 21 ottobre 2019, n. 26831

In tema di immigrazione e di diritto all'unità familiare, la norma d'indirizzo generale di cui all'art. 3 della **Convenzione di New York** del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (ratificata dalla l. n. 176 del 1991 e richiamata dall'art. 28 del d.lgs. n. 286 del 1998), secondo cui "l'interesse del fanciullo deve essere una considerazione preminente", prescrive che gli Stati vigilino affinché il minore non sia separato dai genitori, facendo salva, tuttavia, l'ipotesi in cui la separazione sia il risultato di provvedimenti legittimamente adottati da uno Stato-parte, sicché, ove lo straniero sia colpito da un provvedimento di espulsione, le esigenze di legalità e sicurezza sottese a tale provvedimento non sono di per sé recessive rispetto all'interesse, pur preminente, del fanciullo.

Fonte: Giustizia Civile Massimario 2019

Esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni

Corte Costituzionale, sentenza del 6 dicembre 2019, n. 263

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, recante "Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103" nella parte in cui

esclude che i detenuti minorenni e i giovani adulti, condannati per uno dei cosiddetti reati ostativi, possano accedere ai benefici penitenziari (misure penali di comunità, permessi premio e lavoro esterno) anche se, dopo la condanna, non hanno collaborato con la giustizia.

Fonte: Diritto & Giustizia 2019, 9 dicembre (nota di Carmelo Minnella)

Giudizio sulla responsabilità genitoriale – Giurisdizione

Cassazione civile, Sezioni Unite, ordinanza del 5 novembre 2019, n. 28329

In tema di giurisdizione sulle domande relative alla responsabilità genitoriale in ambito UE, ove il minore, condotto all'estero con il consenso di entrambi i genitori, non rientri nello Stato di residenza abituale per decisione di uno solo di essi, è prorogata la giurisdizione dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del mancato rientro, sempre che non sussistano le condizioni indicate nell'art. 10 del Regolamento (CE) n. 2201 del 2003, fermo restando che, ai fini dell'applicazione della lett. b) di tale articolo - il quale, a determinate condizioni, attribuisce rilievo al soggiorno del minore per almeno un anno nello Stato in cui è trattenuto - non si può tenere conto della permanenza successiva alla data della proposizione della domanda, dovendosi dare applicazione al principio della "perpetuatio jurisdictionis", contemplato - oltre che dal nostro ordinamento - anche dal menzionato Regolamento, come si evince dalla disciplina generale, contenuta all'art. 8, comma 1, dello stesso.

Fonte: Giustizia Civile Massimario 2020

Procreazione assistita – Costituzionalità del divieto per le coppie omosessuali

Corte Costituzionale, sentenza 23 ottobre 2019, n. 221

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 5 e 12, commi 2, 9 e 10, della legge 19 febbraio 2004 n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), sollevate, in riferimento agli articoli 2,3,31, secondo comma, 32, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Cedu), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955 n. 848; nemmeno sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 5, limitatamente alle parole "di sesso diverso", e 12, comma 2, limitatamente alle parole "dello stesso sesso o", "anche in combinato disposto con i commi 9 e 10", nonché degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4 della legge n. 40 del 2004, sollevate, in riferimento agli artt. 2,3,31, secondo comma, e 32, primo comma, Costituzione, nonché agli articoli 11 e 117, primo comma, Costituzione, in relazione agli articoli 8 e 14 Cedu, agli articoli 2, paragrafo 1, 17,23 e 26 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 19 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881, e agli articoli 5, 6, 22, paragrafo 1, 23, paragrafo 1, e 25 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18.

Fonte: Guida al diritto 2020, 2, 36

Separazione dei genitori – Affidamento dei figli

Cassazione civile, sez. VI, ordinanza del 4 novembre 2019, n. 28244

In materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con

particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore. La questione dell'affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità.

Fonte: Giustizia Civile Massimario 2020

Separazione dei genitori – Diritto di visita

Corte europea, sentenza del 5 dicembre 2019, ric. n. 48322/17, Luzi c. Italia

Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 8 della Convenzione europea (tutela della vita familiare) in quanto non ha potuto esercitare pienamente il suo diritto di visita nei confronti della figlia per otto anni, nonostante fosse stato regolato da varie decisioni del Tribunale e della Corte d'appello, stante l'inerzia delle autorità di fronte al comportamento ostruttivo della madre. La Corte ritiene che le autorità nazionali non abbiano adottato misure concrete e utili volte a favorire contatti effettivi tra il padre e la figlia e abbiano determinato il consolidamento dell'inosservanza delle decisioni giudiziarie non adottando alcuna misura nei confronti della madre che aveva ostacolato per anni l'instaurazione di un rapporto tra padre e figlia. La Corte accoglie il ricorso considerando, in definitiva, che le autorità nazionali non abbiano compiuto adeguati e sufficienti sforzi per far rispettare il diritto di visita del ricorrente, in violazione del suo diritto al rispetto della sua vita familiare.